

# L'accoglienza scolastica dei minori ucraini provenienti dai territori in guerra

---

**Vademecum per le Istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Milano**

*Edizione 1.0 del 21 marzo 2022*



**Ufficio X - Ambito territoriale di Milano**

---

***In questi giorni i nostri istituti scolastici stanno dimostrando che la scuola è casa e rifugio per chi fugge dalla guerra. Stanno accogliendo bambini e ragazzi ucraini, dando testimonianza concreta di cosa sia la solidarietà richiesta dalla nostra Costituzione. La scuola deve essere luogo di riscatto e crescita, di futuro. È qui che si costruisce, attraverso la conoscenza e l'educazione, la nostra comunità democratica, per tutti.***

Intervento del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, alla giornata di presentazione del documento *Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori*, Roma 17 marzo 2022.

# Indice

<b>Introduzione</b>	4
<b>1. Le strutture territoriali di riferimento per l'accoglienza scolastica dei minori ucraini</b>	
1.1 Il ruolo dei poli START e dei CTI	5
1.2 Il ruolo delle Istituzioni scolastiche	7
<b>2. La piattaforma territoriale di supporto per la gestione delle richieste di accoglienza scolastica dei minori ucraini</b>	
2.1 Presentazione della piattaforma e funzionalità principali	8
<b>3. La normativa di riferimento per l'inserimento scolastico dei minori ucraini</b>	
3.1 La tutela del diritto allo studio	9
3.2 L'iscrizione scolastica	10
3.3 La determinazione della classe di iscrizione	11
3.4 L'inserimento nelle classi ordinarie	12
3.5 La conoscenza della lingua italiana	12
3.6 Aspetti legati alla valutazione	13
<b>4. Disposizioni di carattere sanitario per la frequenza scolastica</b>	
4.1 Disposizioni generali in materia di carattere sanitario	16
4.2 Disposizioni relative alla frequenza scolastica	17
<b>5. Primi interventi di supporto</b>	
5.1 Interventi di supporto psicosociale	18
5.2 Interventi di supporto linguistico, educativo e didattico	18

## Introduzione

L'Ufficio scolastico territoriale di Milano è impegnato a garantire l'inserimento nelle scuole della Città Metropolitana dei profughi ucraini in fuga dalla guerra che sta devastando il loro paese.

Questo documento intende fornire le informazioni necessarie per renderlo possibile.

La gestione di questo particolare aspetto dell'emergenza che stiamo vivendo sarà possibile solamente grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, a partire dalle istituzioni scolastiche e dai Comuni.

La piattaforma utilizzata, già nota al personale delle segreterie scolastiche, è stata pensata per consentire di governare e monitorare nel modo più semplice possibile l'accoglienza nelle nostre scuole di un numero sicuramente molto significativo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi ucraini entro le prossime settimane.

Molti di loro, al momento della pubblicazione di questo vademecum, saranno già stati iscritti.

Infatti, le procedure per il loro inserimento sono state attivate sin dai primi arrivi successivi all'inizio della guerra direttamente dalle singole istituzioni scolastiche, senza aspettare indicazioni da parte dell'Ufficio scolastico.

Scopo della piattaforma è anche quello di far emergere il lavoro già fatto e inserirlo nel contesto più ampio del sistema scolastico della Città Metropolitana, per riuscire a dare una risposta adeguata a persone che stanno vivendo un'esperienza traumatica e guardano a noi con speranza.

# 1. Le strutture territoriali di riferimento per l'accoglienza scolastica dei minori ucraini

## 1.1 Il ruolo dei poli START e dei CTI


L'Ufficio X ha individuato, quali strutture territoriali di riferimento per la gestione delle richieste di accoglienza scolastica dei minori ucraini, i quattro poli START (**Sportelli Territoriali per l'Accoglienza in Rete per l'inTegrazione**, creati nel 2009 nel quadro di un Accordo interistituzionale sottoscritto tra il Comune di Milano e l'Ufficio X dell'USR Lombardia) e i sei CTI (**Centri territoriali per l'inclusione**):

### ✓ COSA FANNO I POLI START E I CTI

- raccolgono le richieste di accoglienza scolastica, pervenute direttamente o tramite i Comuni del territorio, e le inseriscono nella piattaforma territoriale;
- procedono alla ricerca di un'istituzione scolastica dove poter iscrivere i minori;
- supportano le istituzioni scolastiche in materia di interventi linguistici, educativi, didattici, e psicosociali in favore dei minori ucraini iscritti;
- raccolgono e condividono materiali e buone pratiche da divulgare tra le istituzioni scolastiche di competenza;


### ✓ QUALI SONO LE AREE TERRITORIALI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA DEI POLI START E DEI CTI

- i quattro poli START sono competenti per le richieste di **iscrizione nelle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione** (primaria e secondaria di I grado) di **minori ucraini domiciliati nel Comune di Milano**:




Polo	Sede e contatti	Municipi di competenza
START 1	IC "via Giacosa" Referente: ins. Francesca Delvecchio <a href="mailto:polo.start1@gmail.com">polo.start1@gmail.com</a> ; tel. 02 88441582	1,2,3
START 2	IC "M. Candia" Referente: ins. Maria Rosa Redemagni <a href="mailto:polostart2info@gmail.com">polostart2info@gmail.com</a> ; tel. 02 88446512	4,5
START 3	IC "L. Tosloj" Referente: ins. Lucia Potenza <a href="mailto:polostart3@gmail.com">polostart3@gmail.com</a> ; tel. 02 88444461	6,7
START 4	IC "via Scialoja" Referente: ins. Lucia Leuci <a href="mailto:polostart4@gmail.com">polostart4@gmail.com</a> ; tel. 02 88442012	8,9

- i **CTI dell’Ambito 21 e dell’Ambito 22** sono competenti per le richieste di **iscrizione nelle istituzioni scolastiche del II ciclo** di istruzione (istituti di istruzione secondaria superiore) dei **minori domiciliati nel Comune di Milano**:



CTI	Sede e contatti	Municipi di competenza
CTI Ambito 21	IS "P. Frisi" Referente: ins. Antonella Saccone <a href="mailto:cti21@iisfrisi.it">cti21@iisfrisi.it</a>	2,3,8,9
CTI Ambito 22	IS "Galilei-Luxemburg" Referente: ins. Angelo De Cristofaro & Emanuela Perrone <a href="mailto:poloinclusioneambito22@gmail.com">poloinclusioneambito22@gmail.com</a>	1,4,5,6,7

- i **CTI degli Ambiti 22, 23, 24, 25 e 26** sono competenti per le **richieste di iscrizione nelle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo** di istruzione (primaria, secondaria di I e di II grado) dei **minori domiciliati nei restanti Comuni della Città metropolitana**:



CTI	Sede e contatti	Comuni di competenza
CTI Ambito 23	IC "Montessori", Bollate Referente: ins. Alfonso Anguilla <a href="mailto:cti23@icmontessori.edu.it">cti23@icmontessori.edu.it</a>	Ambito 23
CTI Ambito 24	IC "Cavalcanti", San Giuliano Milanese Referente: ins. Marina Lamantea <a href="mailto:cti24@icscavalcanti.it">cti24@icscavalcanti.it</a>	Ambito 24
CTI Ambito 25	IC "via delle Orchidee", Rozzano Referente: ins. Maria Scariaciottoli <a href="mailto:cti.ambito25@icorchidee.edu.it">cti.ambito25@icorchidee.edu.it</a>	Ambito 25
CTI Ambito 26	IC "Bonvesin de la Riva" Legnano Referente: ins. Mariano Fumante <a href="mailto:cts@icsbonvesin.edu.it">cts@icsbonvesin.edu.it</a>	Ambito 26

### 1.2 Il ruolo delle Istituzioni scolastiche

Qualora ricevano richieste di accoglienza scolastica, **le Istituzioni scolastiche potranno procedere all'immediata iscrizione del minore**, in caso di disponibilità di posti. In caso di indisponibilità, le scuole inoltreranno tali richieste alla struttura territoriale di riferimento (polo Start o CTI).

**Le segreterie delle scuole sono tenute a inserire nella piattaforma i dati relativi alle effettive iscrizioni perfezionate**, ciò al fine di rendere possibile il monitoraggio dei flussi da parte dell'Ufficio.

## 2. La piattaforma territoriale di supporto per la gestione delle richieste di accoglienza scolastica dei minori ucraini

### 2.1 Presentazione della piattaforma e funzionalità principali

La piattaforma realizzata dall'Ufficio Scolastico è popolata da differenti attori:

- Singole scuole, per ciò che attiene ai minori direttamente iscritti dalle medesime;
- Comuni della Città metropolitana di Milano;
- Poli StarT e CTI, per l'individuazione della scuola di iscrizione;
- UST di Milano, per eventuali segnalazioni pervenute direttamente all'ufficio;

L'inserimento dei dati permette:

- Alle scuole di segnalare il numero di minori già iscritti;
- Ai comuni di segnalare tempestivamente la necessità di iscrizione;
- Ai Poli StarT e CTI di avere immediatamente a disposizione le informazioni utili per accompagnare l'inserimento su una scuola del territorio di loro competenza;
- All'UST di monitorare in tempo reale la situazione.



## 3. La normativa di riferimento per l'inserimento scolastico dei minori ucraini

### 3.1 La tutela del diritto allo studio

Ai minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale si applicano le stesse forme e gli stessi modi di tutela per l'esercizio del diritto-dovere allo studio previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.

La **C.M. 301/1989** (*Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio*), a firma dell'allora Ministro all'Istruzione On. Sergio Mattarella, nella quale sono contenute le prime indicazioni ufficiali in materia di accoglienza degli alunni non italiani, ribadiva infatti: «l'immigrazione è fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario, da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio».

La tutela dell'esercizio di tale diritto-dovere, già contemplata nella Costituzione Repubblica italiana e nella *Dichiarazione dei Diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite* (1959, 1989), è stata negli anni più volte riaffermata, segnatamente attraverso il **principio dell'universalismo** che costituisce uno dei quattro principi generali della *via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*:

«L'assunzione di criteri universalistici per il riconoscimento dei diritti dei minori è stata introdotta fin dagli anni Novanta a partire da due elementi valoriali forti:

- l'applicazione alla realtà italiana delle norme previste dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata in sede ONU nel 1989, ratificata dall'Italia nel 1991 e confermata nelle normative di quegli anni sulla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la tradizione della scuola italiana messa a punto già negli anni Settanta nei confronti delle varie forme di diversità.

Ciò ha significato riconoscere che:

a) **l'istruzione è un diritto di ogni bambino – quindi anche di quello che non ha la cittadinanza italiana – considerato portatore di diritti non solo come “figlio” data la sua minore età, ma anche come individuo in sé, indipendentemente dalla posizione dei genitori e anche indipendentemente dalla presenza dei genitori sul nostro territorio»** ([MIUR, \*La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri\*, 2007](#)).

## 3.2 L'iscrizione scolastica

Il principale riferimento normativo è l'**art. 45 (Iscrizione scolastica) del D.P.R. n. 349/1999** (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*):

«1. **I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.** Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. **Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.** I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. **I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,** tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. **Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;** allo scopo **possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni** per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati».

Il dettato normativo contenuto nell'art. 45 (*Iscrizione scolastica*), commi 1-5 del D.P.R. n. 349/1999, è stato confermato dalle indicazioni contenute nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* emanate nel 2006 e aggiornate con la [Nota ministeriale n. 4233/2014](#) (attualmente in vigore), nelle quali è ribadito:

**«L'iscrizione in corso d'anno**

Qualora, invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. Anche in questo caso, **lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione.**

**Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi**, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso **è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica».**

### 3.3 La determinazione della classe di iscrizione

Ai sensi della normativa vigente (precitato art. 45 del D.P.R. n. 394/1999), **la determinazione della classe di iscrizione è di stretta competenza delle Istituzioni scolastiche**; pertanto, i poli di riferimento (START e CTI) potranno fornire esclusivamente un'indicazione di carattere orientativo in merito alla possibile classe di inserimento, sulla base delle informazioni raccolte. Tale indicazione non potrà avere in alcun caso carattere vincolante per le istituzioni scolastiche accoglienti.

**Si richiama l'attenzione sulle richieste di iscrizione da parte di minori infra-quattordicenni e neo-quindicenni**, che risultano essere di particolare complessità e che **dovranno essere attentamente valutate caso per caso**, segnatamente sulla **Nota MIUR n. 465/2012** (*Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato*) nella quale è ribadito il principio dell'iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica. Da ciò consegue che **il minore cittadino non italiano può essere inserito nella scuola secondaria di II grado, stante il requisito dell'età, a**

**prescindere dal percorso scolastico progressivo** (ad es. anche nel caso in cui non abbia concluso nel Paese di origine 8 anni di scolarità), e successivamente ammesso a sostenere l'Esame di Stato anche se privo del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.

### 3.4 L'inserimento nelle classi ordinarie

A seguito della formalizzazione dell'iscrizione, il minore neoarrivato è inserito **all'interno delle classi ordinarie**, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e secondo il **principio della scuola comune**:

«La scuola italiana si è orientata fin da subito a inserire gli alunni di cittadinanza non italiana nella scuola comune, **all'interno delle normali classi scolastiche ed evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati**, diversamente da quanto previsto in altri Paesi e in continuità con precedenti scelte della scuola italiana per l'accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale). **Si tratta dell'applicazione concreta del più generale principio dell'Universalismo, ma anche del riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità.** Tale scelta non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana» ([MIUR, La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri, 2007](#)).

### 3.5 La conoscenza della lingua italiana

Le già citate [Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri \(2014\)](#) ribadiscono che «gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, **tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno.** In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica».

**La scarsa conoscenza/non conoscenza della lingua italiana, tuttavia, non può essere assunta quale criterio unico per la retrocessione del minore.** A tal fine, si ritiene opportuno sensibilizzare le istituzioni

scolastiche in merito a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, segnatamente alla necessità di contrastare la dispersione e il ritardo scolastico dei minori con cittadinanza non italiana:

«Contrastare il ritardo scolastico. **La normativa sull' inserimento scolastico degli alunni con background migratorio prevede la determinazione della classe sulla base del criterio dell'età. I dati ministeriali rilevano infatti un tasso preoccupante di "ritardo scolastico" in ingresso che, non solo non evita, ma in molti casi favorisce ulteriori ritardi dovuti alle bocciature/ripetenze, con effetti di demotivazione al proseguimento degli studi. Non costituisce motivo sufficiente di deroga alla normativa la non conoscenza dell'italiano dell'alunno neo-inserito per il quale occorre, anzi, prevedere piani didattici personalizzati finalizzati al riallineamento con i comuni obiettivi di apprendimento»** (cfr. le dieci raccomandazioni contenute nel documento [Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura, di cui alla Nota ministeriale n. 5535/2015](#)).

Inoltre, «l'italiano s'impara giorno dopo giorno nella relazione con gli insegnanti e con i compagni. **Lo si apprende facendo, esplorando, provando, imparando altre discipline, ma sempre grazie a parole in italiano che circondano e raccontano le azioni.** La scuola e i corsi sono il contesto di contatto linguistico privilegiato, quotidiano, affettivo e motivante» (Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura, *È la lingua che ci fa uguali. Nota per ripartire senza dimenticare gli alunni stranieri*, 2020)

### 3.6 Aspetti legati alla valutazione

Per quanto concerne la valutazione degli alunni non italiani, e gli esami di Stato conclusivi, si richiama quanto previsto dalle summenzionate [Linee guida](#):

«I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto, **agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:**

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;

- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente *Direttiva sui bisogni educativi speciali* emanata il 27 dicembre 2012.

Nella sua accezione formativa, **la valutazione degli alunni stranieri**, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofoni, **pone diversi ordini di questioni**, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

**È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati**, a partire dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione* e, successivamente, dalle *Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado*, **un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni**, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito **si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato** (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neoarrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana. Dunque, la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una **riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti**, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa».

Per quanto concerne gli esami conclusivi, **«la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato»**. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

**Per l'esame al termine del primo ciclo**, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, **è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare a comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate**. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. **Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine»**.

## 4. Disposizioni di carattere sanitario per la frequenza scolastica

### 4.1 Disposizioni generali di carattere sanitario

Si richiamano, in via preliminare, le disposizioni contenute [nell'Ordinanza n. 873 del 6 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione civile](#) :

«1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispositivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.

“(omissis)”

5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di 'straniero temporaneamente presente' (codice 'STP'), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.

6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17



giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione».

Sul sito istituzionale di ATS Milano è possibile reperire ulteriori informazioni, nonché l'elenco dei Punti tampone e dei centri Hotspot per l'emergenza Ucraina: <https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-assistenza-sanitaria-ai-profughi-ucraini> .

## 4.2 Disposizioni relative alla frequenza scolastica

Per le disposizioni specifiche relative alla documentazione sanitaria dei minori, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*:

«La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. **In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza.** Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza».

**Ci si riserva la diffusione di indicazioni più specifiche a seguito di comunicazioni formalizzate da parte di ATS Milano.**

## 5. Primi interventi di supporto

### 5.1 Interventi di supporto psicosociale

Come riportato nella nota ministeriale [Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse](#),” ... La gravità e la repentinà degli eventi occorsi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico. A tal fine, le scuole potranno impiegare i fondi destinati dall’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. E’ in corso di perfezionamento il provvedimento di assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse in parola.”

Inoltre, con comunicazione diretta, le istituzioni scolastiche hanno ricevuto indicazioni relativamente a **E.F. 2022 – Avviso MPIAODGRUF 9585 dell’8 marzo 2022, assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021.**

**ATS Milano raccomanda di contattare i servizi attivi in ogni ASST del territorio per valutare possibili raccordi e interventi.**

### 5.2 Interventi di supporto linguistico, educativo e didattico

La [Nota ministeriale n. 381 del 4 marzo 2022 \(Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli\)](#) ha fornito le prime indicazioni relative all’accoglienza e alle risorse che saranno rese disponibili per le istituzioni scolastiche.

Sarà opportuno che le comunità scolastiche si concentrino prioritariamente sui loro bisogni linguistici, privilegiando attività laboratoriali per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda e la valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale di cui ognuno di questi minori è portatore. Molte scuole dispongono di risorse interne (docenti dell’organico dell’autonomia, etc.), o possono ricorrere a mediatori linguistico-culturali esterni messi a disposizione dagli enti locali o da associazioni del terzo settore, per la realizzazione di interventi di prima e seconda accoglienza. Quali che siano le risorse iniziali di ogni comunità scolastica, si possono suggerire alcune modalità per un facilitare, nella prospettiva dell’educazione interculturale, il positivo

inserimento dei bambini e degli adolescenti provenienti dai territori in guerra (cfr. *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*):

### *Segni d'accoglienza*

Per rendere più vicina la scuola di inserimento e dare un messaggio di attenzione e visibilità linguistica, oltre agli opuscoli informativi e ai messaggi anche multimediali in varie lingue, rivolti ai genitori stranieri, vengono spesso realizzati e utilizzati nelle scuole cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingui di accoglienza e di "benvenuto".

### *Per rilevare competenze e capacità*

Per conoscere l'alunno straniero neo-inserito, rilevandone anche le capacità in L1, si possono utilizzare i questionari plurilingui e le "schede d'ingresso" in versione bilingue che si propongono di cogliere capacità logico-matematiche e di comprensione di un testo proposti nella lingua materna dell'alunno.

### *Storie bilingui*

Attraverso la diffusione di fiabe del mondo in versione bilingue o plurilingue, si possono far conoscere a tutti gli alunni esempi di un patrimonio narrativo ampio e intrecciato; presentare alla classe lingue, scritture a alfabeti differenti; facilitare la comprensione del testo in italiano da parte dell'alluno straniero, dal momento che può contare su una prima lettura nella sua lingua d'origine.

### *Parole per studiare*

Uno dei modi per facilitare la comprensione di un contenuto di studio, può essere, nella fase iniziale anche quello di proporre una breve lista di termini /chiave o un piccolo glossario bilingue inerente al tema.

### *Lo scambio tra le lingue*

All'interno di temi trattati nel curriculum comune si può trovare il modo durante l'anno di presentare la ricchezza e la varietà delle lingue in modi diversi: facendo un cenno ai prestiti linguistici che intercorrono da sempre tra una lingua e l'altra (moltissimi sono, ad esempio, i prestiti dall'arabo all'italiano); proponendo di scoprire come si nomina uno stesso oggetto o come si declina un nome proprio in lingue differenti.

### *L'insegnamento delle lingue anche non comunitarie*

In molte scuole sono realizzati, in orario extrascolastico, corsi di insegnamento delle lingue diffuse fra gli allievi (arabo, cinese, russo, giapponese...) che sono aperti agli alunni madrelingua e agli alunni italiani.